



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ORDINANZA n: 3879

Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23, ed in particolare l'art. 3;

VISTO l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» ed in particolare l'art. 80, comma 21;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici»;

VISTO, in particolare, l'art. 32-bis del predetto decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2004, n. 3362, recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 2, comma 276 che, al fine di conseguire l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari, prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischio;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728 che ha ripartito tra Regioni e Province Autonome le risorse dell'annualità 2008 destinate nel predetto Fondo agli interventi previsti dall'art. 2, comma 276 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha stabilito gli interventi ammissibili a finanziamento ed ha individuato le relative procedure di finanziamento;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2010, n. 3864 che ha ripartito tra Regioni e Province Autonome le risorse dell'annualità 2009 e le riassegnazioni dell'annualità 2008 destinate nel predetto Fondo agli interventi previsti dall'art. 2, comma 276 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed ha individuato le relative procedure di finanziamento;

CONSIDERATO che bisogna procedere alla ripartizione tra Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano delle risorse del predetto Fondo per l'annualità 2010 destinate agli interventi previsti dall'art. 2, comma 276 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

RITENUTA l'urgenza di prevedere disposizioni volte a perseguire le predette finalità;

SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

DISPONE:

Art. 1

1. La presente ordinanza disciplina le modalità di utilizzazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato, ai sensi dell'art. 2, comma 276 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», di 20 milioni di euro a decorrere dal 2008, al fine di conseguire l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

2. Con la presente ordinanza viene ripartita tra le regioni e le province autonome la somma di 20.000.000,00 di euro relativa all'annualità 2010. Per le risorse finanziarie relative agli anni successivi si provvederà con successive ordinanze che potranno tener conto, ai fini del riparto tra le regioni e le province autonome, delle effettive disponibilità finanziarie e degli eventuali aggiornamenti della conoscenza dei livelli di rischio sismico delle scuole esistenti.
3. Gli interventi ammessi a finanziamento sono quelli definiti dall'art. 1 commi 4, 5, 6 e 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728

Art. 2.

1. La quota di competenza regionale di cui all'art. 1, comma 2, quale risultante dalla tabella in allegato 1 alla presente ordinanza, è assegnata alle singole Regioni sulla base degli stessi criteri dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728.
2. Ai fini dell'utilizzo di tali quote, ciascuna regione predispone e trasmette al Dipartimento della protezione civile, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente ordinanza, un piano degli interventi di adeguamento o di nuova edificazione, di cui all'art. 1, comma 3, che intende realizzare, con indicazione di: priorità attribuita, Regione, Comune, Provincia, classificazione attuale, classificazione nel 1984, denominazione della scuola, indirizzo, anno di costruzione, volume, tipo di intervento secondo art. 1, comma 4, indice di rischio, costo convenzionale a metro cubo, determinato sulla base dei criteri indicati nell'allegato 2 all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, costo convenzionale totale, percentuale di finanziamento statale richiesto, finanziamento statale richiesto, ente beneficiario, soggetto attuatore, eventuale documentazione di supporto alla richiesta, parere favorevole del direttore dell'Ufficio scolastico regionale.
3. Nell'ambito dei piani di intervento di cui al comma 2, le regioni indicano ulteriori interventi, anche eccedenti la quota assegnata, al fine di consentire l'utilizzo di risorse finanziarie aggiuntive che dovessero eventualmente rendersi disponibili, di cui al comma 4 del presente articolo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

4. Qualora i piani di intervento di cui al comma 2 non pervengano entro i termini ivi indicati, il Dipartimento della protezione civile provvede a riassegnare i finanziamenti ad altre regioni che abbiano rispettato le prescritte scadenze, fatta salva l'ipotesi in cui entro la scadenza dei predetti termini, la regione interessata definisca un apposito programma d'intesa con il Dipartimento della protezione civile.

Art. 3.

1. Le risorse da destinare a ciascun intervento sono determinate secondo quanto riportato all'art 3, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio del 31 marzo 2010, n. 3864.
2. I fondi sono erogati nel rispetto delle procedure di cui all'art. 3, commi da 2 a 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio del 29 dicembre 2009, n. 3728, e all'art 4 della stessa ordinanza, con l'avvertenza che ci si riferisce alla data di pubblicazione della presente ordinanza ed alla pubblicazione dei decreti di individuazione degli interventi relativi alla presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 MAG 2010

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri

Stano



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Allegato 1.

Tabella di ripartizione dell'annualità 2010

| Amministrazione | Percentuale ripartizione | Finanziamento assegnato annualità 2010 |
|-------------------------------|--------------------------|--|
| Abruzzo | 3,62% | € 723.818,25 |
| Basilicata | 2,32% | € 463.709,78 |
| Calabria | 7,43% | € 1.485.333,86 |
| Campania | 16,20% | € 3.239.167,93 |
| Emilia Romagna | 8,11% | € 1.621.312,66 |
| Friuli Venezia Giulia | 2,74% | € 548.017,01 |
| Lazio | 10,68% | € 2.136.717,40 |
| Liguria | 1,67% | € 334.564,45 |
| Lombardia | 3,28% | € 656.388,08 |
| Marche | 4,48% | € 895.266,06 |
| Molise | 1,41% | € 282.951,90 |
| Piemonte | 1,29% | € 258.251,80 |
| Provincia Autonoma di Bolzano | 0,50% | € 100.000,00 |
| Provincia autonoma di Trento | 0,76% | € 151.675,88 |
| Puglia | 5,51% | € 1.102.461,29 |
| Sardegna | 0,50% | € 100.000,00 |
| Sicilia | 13,67% | € 2.734.805,08 |
| Toscana | 6,54% | € 1.307.304,57 |
| Umbria | 2,79% | € 558.360,43 |
| Valle d'Aosta | 0,51% | € 101.973,42 |
| Veneto | 5,99% | € 1.197.920,15 |
| | 100,00% | € 20.000.000,00 |